


COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE
VIA GENERALE GIARDINO, 1

PROVINCIA DI VICENZA



REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA**
(servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura)

(Legge Regionale Veneto 30 luglio 1996 n. 22)

approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 20.04.2013

**approvato senza modificazioni dal Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della
Giunta Provinciale con deliberazione n. 111 del 04.06.2013**

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1 – Oggetto e definizioni

TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

articolo 2 – Titolo per l'esercizio del servizio

articolo 3 – Cumulo di autorizzazioni

articolo 4 – Forme giuridiche ed esercizio dei servizi

TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

articolo 5 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

articolo 6 – Idoneità morale

articolo 7 – Idoneità professionale

TITOLO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ACQUISIZIONE DI PARERI

articolo 8 – Pareri obbligatori

TITOLO V – CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

articolo 9 – Contingenti

TITOLO VI – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

articolo 10 – Assegnazione delle autorizzazioni

articolo 11 – Bando di concorso

articolo 12 – Presentazione delle domande

articolo 13 – Commissione di concorso

articolo 14 – Titoli valutabili o di preferenza

articolo 15 – Materie di esame

articolo 16 – Validità delle graduatorie

articolo 17 – Rilascio delle autorizzazioni

articolo 18 – Durata e validità delle autorizzazioni

articolo 19 – Inizio del servizio

TITOLO VII – TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

articolo 20 – Trasferibilità per atto tra vivi

articolo 21 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

articolo 22 – Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

articolo 23 – Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

TITOLO VIII – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI E DEGLI ESERCENTI

articolo 24 – Obblighi dei conducenti e degli esercenti

articolo 25 – Diritti dei conducenti

articolo 26 – Divieti per i conducenti

TITOLO IX – CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO

- articolo 27 – Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture
- articolo 28 – Controlli sui veicoli
- articolo 29 – Avaria dell'autovettura
- articolo 30 – Radiotelefono

TITOLO X – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- articolo 31 – Stazionamento delle autovetture
- articolo 32 – Trasporto di soggetti portatori di handicap
- articolo 33 – Tariffe
- articolo 34 – Ferie, assenze, aspettativa
- articolo 35 – Servizi con caratteristiche particolari
- articolo 36 – Vigilanza

TITOLO XI – ILLECITI E SANZIONI

- articolo 37 – Sanzioni
- articolo 38 – Sanzioni amministrative pecuniarie
- articolo 39 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione
- articolo 40 – Decadenza dell'autorizzazione
- articolo 41 – Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

TITOLO XII – RECLAMI – QUALITA' DEL SERVIZIO

- articolo 42 – Reclami
- articolo 43 – Carta della mobilità – servizi del settore trasporti – servizio noleggio

TITOLO XIII- NORME TRANSITORIE E FINALI

- articolo 44 – Abrogazione di precedenti disposizioni
- articolo 45 – Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. Gli autoservizi pubblici non di linea sono servizi che provvedono al trasporto individuale o collettivo di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e che sono effettuati a richiesta del cliente, in modo continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'autoservizio pubblici non di linea svolti con autovettura di cui alla L.R. n. 22/96:
 - a) servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura (in seguito denominato servizio di noleggio), di cui all'art. 4 della L.R. n. 22/96 e all'art. 85 lett. D) del D. L.vo n. 285/92;
 - b) servizio di piazza con autovettura con conducente o taxi, di cui all'art. 3 della L.R. n. 22/96 e all'art. 86 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285.
3. Il servizio di noleggio ha le seguenti caratteristiche:
 - il servizio è rivolto alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio,
 - lo stazionamento avviene all'interno della rimessa, presso la quale sono effettuate le prenotazioni di trasporto,
 - la prestazione del servizio non è obbligatoria,
 - l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa ubicata nel territorio comunale,
 - il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale, purchè la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra indicati e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

TITOLO II CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 2 - Titolo per l'esercizio del servizio

1. Per esercitare il servizio di noleggio, il vettore deve essere intestatario di autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione).
2. L'autorizzazione è rilasciata, attraverso bandi di pubblico concorso, al soggetto che dispone giuridicamente dell'autovettura, che può gestirla in forma singola o associata.
3. L'autorizzazione è riferita a una singola autovettura, è personale e non cedibile ad alcun titolo, oneroso o gratuito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, e dall'art. 20 del presente regolamento.

Art. 3 - Cumulo di autorizzazioni

1. Il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di noleggio in capo al medesimo soggetto, anche attraverso conferimento, è ammesso fino alla concorrenza del 30% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

Art. 4 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari di autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L.R. n. 22/96.
2. Nel caso di persona giuridica, l'autorizzazione è intestata a un legale rappresentante designato dalla società stessa. L'eventuale reintestazione a favore di altro legale rappresentante, in sostituzione del precedente, può avvenire in qualsiasi momento, su istanza di un legale

rappresentante. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del Comune statuizioni, deliberazioni, ovvero limiti, patti, termini – anche stabiliti in atti costitutivi o statuti della società – volti a condizionare i rapporti fra il Comune e l'intestatario designato, ovvero a condizionare l'applicazione nei confronti di quest'ultimo delle norme del presente regolamento. Le inadempienze dell'intestatario verso gli altri soci, viceversa, non sono in alcun caso opponibili al Comune.

3. I titolari di autorizzazioni possono conferirle agli organi previsti dalla legge, e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

4. Il conferimento è consentito previa presentazione all'Ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

- comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;

- certificato di iscrizione dell'organismo alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Vicenza attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;

- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità del titolare conferente;

- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;

- copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;

- appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

5. L'Ufficio Comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non esercita il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio, ferma restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.

6. A tal fine, nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sono annotati gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento e i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

7. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.

8. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al conferente se non sia decorso almeno un anno.

TITOLO III ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere le autorizzazioni è necessario:

a) essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altri stati a condizione di reciprocità, purché in possesso di regolare attestazione o carta o permesso di soggiorno;

b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 6;

c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 7;

d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Vicenza;

e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica, dell'autovettura per la quale l'autorizzazione sarà rilasciata;

f) non aver trasferito precedenti autorizzazioni all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;

g) essere assicurato per responsabilità civile auto nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;

h) disporre di sede e rimessa situate, esclusivamente, nel territorio del comune di Romano d'Ezzelino, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura;

i) avere soci e/o dipendenti, in possesso dell'idoneità professionale di cui all'art. 7, in numero corrispondente alle autorizzazioni cumulate.

Art. 6 - Idoneità morale

1. Il requisito dell'idoneità morale è soddisfatto da chi:

a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della legge n. 386 del 15.12.1990, per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge n. 75 del 20.02.1958, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;

c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non è in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

2. In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

3. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui è conferita autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio ai sensi dell'articolo 4, il requisito deve essere posseduto:

a) da tutti i soci, in caso di società di persone,

b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni,

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

4. Il requisito dell'idoneità morale è posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 7 - Idoneità professionale

1. Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti (di cui all'art. 10 L.R. n. 22/96), sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Vicenza.

TITOLO IV ACQUISIZIONE PARERI

Art. 8 : Pareri obbligatori

1. In ordine a:

- emanazione del regolamento relativo ai servizi pubblici non di linea ed a sue modifiche (art. 8 comma 1° lett. a) della L. R. n. 22/1996);
- determinazione annuale dei limiti minimo e massimo delle tariffe per il servizio di N.C.C., sulla base delle disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 (art. 8 comma 1° lett. g) della L. R. n. 22/1996);

il Comune ottiene preventivamente il parere, che può essere espresso anche mediante conferenza collegiale, dei seguenti organismi:

- amministrazione provinciale di Vicenza;
- le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale del settore noleggio con conducente con autovettura;
- le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- le associazioni degli utenti.

2. Qualora, entro i termini stabiliti dal Funzionario Responsabile, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non comunichino i pareri, il Dirigente competente procede ugualmente, a prescindere dai medesimi.

TITOLO V
CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 9 - Contingenti

1. Le autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, in base al provvedimento della Giunta Regionale n. 4151 del 30.12.2005 sono determinate nel numero di 7 (sette).

TITOLO VI
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 10 - Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono esercitare il servizio in forma singola o associata, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 5.
2. Qualora si verifichi, per qualsiasi motivo, la disponibilità di autorizzazioni, il responsabile del Settore competente indice il relativo concorso, salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. In relazione al numero di autorizzazioni che siano in qualunque momento vacanti, è istituita una riserva, pari al 33% da attribuirsi ad operatori che presentino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione. Di tale riserva deve tenersi conto in sede di deliberazione delle gare di aggiudicazione. Nell'assegnazione delle autorizzazioni riservate si osservano i criteri di cui all'art. 14 comma 2°.

Art. 11 - Bando di concorso

1. Nel bando di concorso sono indicati:
 - il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio;
 - i requisiti per l'ammissione al concorso;
 - il termine di presentazione delle domande, le modalità di presentazione, i documenti da produrre;
 - i titoli valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - le materie di esame;
 - i criteri per la valutazione dei titoli;
 - le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - il punteggio minimo fissato per il conseguimento dell'idoneità.
2. Il bando è emanato dal Responsabile del Settore competente, ed è pubblicato nel sito del Comune e all'Albo del Comune e della Provincia.

Art. 12 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni sono presentate al Responsabile del Settore competente nelle forme di legge. In esse sono indicate le generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente, e gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia eventualmente legale rappresentante, nonché la sede legale della stessa. Il richiedente dichiara altresì di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio, ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445.
2. Sono inoltre indicati il tipo e le caratteristiche, compreso il numero di posti utili, dell'autovettura che intende destinare al servizio.

Art. 13 - Commissione di concorso

1. La commissione di concorso è costituita da:
 - il funzionario responsabile del servizio competente per materia, che la presiede;

-
- un esperto nominato dall'Amministrazione Provinciale;
 - un esperto nominato congiuntamente dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale del settore noleggio con conducente con autovettura;
2. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario comunale nominato dal responsabile del servizio stesso.
 3. La commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, richiede eventuali integrazioni, fissando il termine per la loro produzione, e redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
 4. Nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera, ove previsto, la commissione è integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprime la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.
 5. La commissione fissa la data dell'esame, che è comunicata agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio indicato nella domanda.
 6. Ogni commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio: l'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, è tenuto in conto dalla commissione nella formulazione del giudizio complessivo.
 7. Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni è presente la maggioranza dei commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
 8. La commissione, esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto di eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al responsabile del servizio competente.
 9. Per quanto non previsto nel presente articolo, per ciò che concerne la Commissione di Concorso, si rimanda al Regolamento Comunale di disciplina dell'accesso all'impiego e di altre forme di assunzione.

Art. 14 - Titoli valutabili o di preferenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni, costituiscono titoli valutabili:
 - a) l'anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio;
 - b) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di un'impresa esercente il servizio di noleggio;
 - c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
 - d) i titoli di studio e i corsi professionali attinenti al servizio;
 - e) la conoscenza di lingue straniere;
 - f) i conducenti dotati di autovetture classificate Euro 4 (o successive) o munite di impianto gpl o metano o dotate di altri dispositivi che riducono l'inquinamento avranno un maggior punteggio.
2. L'essere stato dipendente di un'impresa esercente il servizio di noleggio per un periodo complessivo di almeno sei mesi costituisce, a parità di punteggio, titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 15 - Materie di esame

1. L'esame consiste in un colloquio sulle seguenti materie:
 - a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea;
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e principali luoghi e siti storici del comune e della provincia;
 - c) eventuale conoscenza di lingue straniere.
2. Il candidato può indicare nella domanda la conoscenza di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. La conoscenza delle lingue straniere è accertata contestualmente al colloquio.

Art. 16 - Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie redatte dalla commissione d'esame hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.

2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso di tre anni di validità delle graduatorie sono assegnate utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 17 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il responsabile del settore entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, comunica formalmente agli interessati l'assegnazione delle autorizzazioni, assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

2. Qualora il richiedente persona fisica abbia instaurato un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e intenda mantenerlo contestualmente all'esercizio del servizio di noleggio, presenta il nulla osta del datore di lavoro.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare.

4. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26.04.92 n. 300 e al D.P.R. 09.05.94, n. 407.

Art. 18 - Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodo, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15.

4. L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 3, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla richiesta.

5. Le licenze e le autorizzazioni possono essere dichiarate decadute anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

6. Al fine del controllo del rinnovo quinquennale, il titolare della licenza o autorizzazione dovrà presentare l'elenco del personale impiegato come conducente a qualsiasi titolo, risultante dal libro matricola per i dipendenti e corredato dalle posizioni INPS e INAIL nonché dell'iscrizione al ruolo dei conducenti – sezione autovetture – presso la C.C.I.A.A. di Vicenza.

Art.19 - Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare inizia il servizio, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dal rilascio del titolo o del trasferimento del medesimo.

2. Detto termine può essere prorogato fino a centoventi giorni ulteriori nel caso in cui il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

TITOLO VII TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

Art. 20 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto dell'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo o della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare ha conferito l'autorizzazione.

2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio è concesso dal comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata, in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

-
- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al comma 2 è dimostrata dal titolare avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti: in tal caso, i titoli autorizzativi e i relativi contrassegni sono riconsegnati, entro dieci giorni, all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento è richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio, anche se conseguita in altro comune, per concorso pubblico o con altra modalità di trasferimento.

Art. 21 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto comunicano al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione indica altresì:

a) la volontà di uno degli eredi suddetti – in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso tutti gli altri aventi diritto producono la rinuncia scritta a subentrare nell'attività;

b) la volontà degli eredi suddetti, qualora si avvalgano della facoltà di trasferire l'autorizzazione ad altri, di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto – purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A di Vicenza, e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione;

c) la volontà degli eredi suddetti, espressa tramite tutore se minore, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti, fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il subentro di cui al comma 2 lettera a) e b) avviene entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2 lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti e in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.

4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al comma 3 sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

5. I soggetti subentranti o i sostituti, ai sensi del comma 3, presentano al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

6. In tutti i casi in cui tra gli eredi del titolare deceduto vi siano minori, ogni determinazione si uniforma alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 22 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, nei seguenti casi:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;

c) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali (*es. patente di guida o C.A.P. ecc...*);

d) per incarichi sindacali o pubblici elettivi a tempo pieno.

2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato; può essere regolato anche con un contratto di gestione, per un termine non superiore a sei mesi.

3. Il titolare dell'autorizzazione presenta all'Ufficio competente la richiesta di sostituzione alla guida, nella quale sono indicati il motivo della sostituzione, tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, l'iscrizione al ruolo dei conducenti, il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui al comma 2.
4. Indipendentemente dalla richiesta di nominare un sostituto, l'impossibilità di assumere il servizio per qualunque causa è comunicata al comune senza ritardo.

Art. 23 - Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.
2. La richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare è presentata al competente ufficio comunale, unitamente alla seguente documentazione:
- a) atto notarile di costituzione dell'impresa con il familiare interessato ai sensi della legge 02.12.1975 n. 576. L'atto, firmato dal titolare e dal familiare, riporta l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. Al titolare è comunque riservata una quota di partecipazione non inferiore al 51% quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
 - b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) di impegno a prestare il proprio lavoro in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
 - c) certificato di costituzione dell'impresa familiare presso la Camera di Commercio I.A.A.;
 - d) autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;
 - e) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione al ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A. di Vicenza;
 - f) copia delle posizioni INAIL e INPS del collaboratore;
 - g) appendice del contratto di copertura assicurativa attestante che la compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.
3. L'ufficio comunale, per quanto di competenza:
- effettua i riscontri sulle dichiarazioni presso gli uffici competenti;
 - segnala per conoscenza all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile che l'autovettura associata all'autorizzazione rilasciata per il servizio di noleggio è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.
4. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nulla osta e lo annota nell'autorizzazione.
5. La mancanza o il venir meno di uno dei requisiti dell'impresa familiare previsti comporta la revoca del nulla osta.

TITOLO VIII OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI E DEGLI ESERCENTI

Art. 24 - Obblighi dei conducenti e degli esercenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti ai servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:
- a) presentare e mantenere il mezzo pulito e in perfetto stato di efficienza;
 - b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
 - c) entrare, su richiesta del cliente, anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
 - d) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;

-
- e) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - f) conservare nell'autovettura l'autorizzazione e i documenti di circolazione e guida, sempre aggiornati, e li esibiscono a richiesta degli agenti e dei funzionari di Polizia;
 - g) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - h) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di veicoli in servizio di trasporto pubblico;
 - i) al termine di ogni corsa visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualche oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, lo depositano all'ufficio oggetto smarriti;
 - l) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
 - m) comunicare all'ufficio comunale competente il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta;
 - n) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro ventiquattro ore successive alla notifica;
 - o) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di pubblica sicurezza o di polizia urbana;
 - p) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio esibisca un certificato medico da cui risulti in modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse; in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura va sottoposta ad adeguata disinfestazione;
 - q) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro.
- L'esercente il servizio di noleggio inoltre ha l'obbligo di:
- a) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti), salve cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
 - b) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare la relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - c) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - d) curare la regolarità del servizio e provvede a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 25 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio, durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:
- a) essere tempestivamente informati dal comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
 - b) hanno facoltà di richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
 - c) hanno facoltà di rifiutare il trasporto di animali, salvo quanto disposto dall'articolo 24 comma 1 lettera l).

Art. 26 - Divieti per i conducenti

1. Ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio è fatto divieto di:
- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio, se non a richiesta dei passeggeri, ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - b) deviare, di propria iniziativa e senza il consenso dei passeggeri, dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
 - d) fumare e mangiare durante la corsa;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;

-
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
 - g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia, fatto salvo quanto disposto dal D.Lvo n. 285/92 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92;
 - i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
 - l) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
 - m) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea, anche se munita di patente idonea, a eccezione dei casi di verifica collaudo auto da parte di meccanici professionisti;
 - n) applicare sull'autovettura strumentazioni non previste dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente.
 - o) stazionare sul suolo pubblico o in luoghi non specificatamente autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 22/1996.

TITOLO IX

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO

Art. 27 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) avere idonea agibilità e almeno quattro ruote;
 - d) avere un bagagliaio idoneo;
 - e) essere collaudate per non meno di quattro posti, oltre il conducente;
 - f) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.1992;
 - g) presentare uno schema di colorazione diverso da quello obbligatorio per il servizio taxi;
 - h) presenza all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore di un contrassegno con la scritta "noleggio" nonchè una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione; la forma di detti contrassegni è stabilita dal responsabile del provvedimento conclusivo con apposita ordinanza;
 - i) essere dotate di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 28 - Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della motorizzazione civile, gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, e successivamente quando se ne presenti l'esigenza, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 27 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale può avvalersi, per l'esercizio del controllo, del corpo di polizia locale.
2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo, che sia riscontrata priva di tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, provvede a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo nel termine indicato dall'ufficio comunale competente. Il termine è calcolato tenendo conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo.
3. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il funzionario responsabile sospende l'autorizzazione.

-
4. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo e nell'ora indicati, salvi i casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.
5. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, rilascia apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 29 - Avaria dell'autovettura

1. Qualora la corsa o il servizio siano interrotti per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore, il cliente è tenuto a corrispondere solo l'importo maturato per il servizio effettivamente fruito fino al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente si adopera comunque per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 30 - Radiotelefono

1. Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio.
2. Il servizio centralizzato di radiotelefono si raccorda tra i clienti e i titolari associati al servizio. Il servizio fornisce al cliente le caratteristiche e i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata, il nominativo del conducente e ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

TITOLO X MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 31 - Stazionamento delle autovetture

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

Art. 32 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I servizi di noleggio sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. Ad essi i titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli e la discesa dagli stessi.
2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap espongono il simbolo di accessibilità "**Contrassegno Unificato Disabili Europeo**" in corrispondenza della relativa porta di accesso.

Art. 33 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio sono determinate dalla libera contrattazione delle parti, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal comune, previa acquisizione del parere degli organismi di cui all'art. 8 del presente regolamento, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993.
2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente sono esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere è tradotta nelle lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

Art. 34 - Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di trenta giorni, usufruibile anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato ne dà comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'Ufficio comunale

competente, che può rinviare la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determina carenza di servizio.

2. Ogni cinque anni può essere concessa, su richiesta motivata e documentata, una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione al servizio di noleggio, il periodo di aspettativa è considerato come attività continuativa.

Art. 35 - Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazioni possono convenzionarsi con soggetti terzi (ad esempio comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti il trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni o altri soggetti) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparti e le modalità di riscossione delle quote.

2. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat ed altri strumenti idonei.

Art. 36 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze. E' fatta salva la potestà di accertamento degli organi di polizia a competenza generale.

TITOLO XI ILLECITI E SANZIONI

Art. 37 - Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, nel codice penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale.

Art. 38 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli articoli 85 e 86 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal codice della strada nel caso di inottemperanza agli obblighi fissati nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio, ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Art. 39 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di legge e regolamenti in materia;
- d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
- f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- g) non applica le tariffe in vigore.

2. Il comune, accertato il verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa, fissando un termine di trenta giorni per la presentazione di deduzioni.

Il comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

3. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva di cui all'art. 8 bis della L.689/81.

4. Il comune ha facoltà di sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimenti penali per gli specifici reati previsti all'articolo 6.

5. Nel periodo di sospensione, l'autorizzazione è riconsegnata all'Ufficio Comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. In deroga a quanto sopra, può essere autorizzato lo spostamento del mezzo per la manutenzione per e da un determinato sito.

6. Il Responsabile del Settore segnala al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.

7. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale (art. 7 comma 1 lettera h) L.R. n. 22/1996), il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

8. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione prima che siano trascorsi due anni dal provvedimento di revoca.

Art. 40 - Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.

Il responsabile del provvedimento conclusivo dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini previsti di cui all'art. 21;

b) alienazione del mezzo, senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;

c) mancato o ingiustificato esercizio per un periodo superiore a sessanta giorni;

d) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli articoli 20 e 21 e il trasferimento del titolo non sia richiesto al comune nei termini indicati dagli stessi articoli.

2. La decadenza è comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 41 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII RECLAMI – QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 42 - Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato.

2. Il reclamo è consegnato in originale al comune attraverso il servizio postale o mediante deposito all'Ufficio di polizia locale.

3. Il responsabile del provvedimento conclusivo, entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito l'esercente interessato, applica, se del caso, le sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

4. Un estratto delle norme di cui al presente articolo è riprodotto nella tabella delle tariffe ed è esposto bene in vista, a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 43 - Carta della mobilità – servizi del settore trasporti – servizio noleggio

1. Al fine del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito (in applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”), il Comune e la Provincia attivano periodicamente apposite rilevazioni presso gli esercenti e sondaggi presso la clientela, per valutare gli elementi indicatori della qualità.

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, e collaborano con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per valutare la percezione della qualità del servizio erogato.

3. Il Comune e la Provincia, in accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 28.10.1994.

2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 45 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

Simbolo disabilità

